

dpe protocollo

Da: info attive
Inviato: mercoledì 22 giugno 2022 14:36
A: dpe protocollo
Cc: Petralia Daria Provvidenza; Miglionico Marianna
Oggetto: I: COM(2022)89_richiesta_relazione_SOLLECITO
Allegati: MAECI_Relazione COM(2022) 89.docx final.pdf

Buongiorno, invio per la protocollazione in entrata la relazione MAECI_Relazione COM(2022)89.docx final con preghiera di apporre la segnatura sull'allegato stesso.
Ringrazio per la cortese collaborazione.

Vincenza Mattana
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche europee
Servizio Informative parlamentari e Corte di
Giustizia UE
Largo Chigi, 19
00187 – ROMA
Tel 06.6779.5350
Cell.serv. 338.7161043

Da: DGUE, Segreteria <dgue.segreteria@esteri.it>
Inviato: mercoledì 22 giugno 2022 14:30
A: info attive <infoattive@governo.it>
Cc: Schirinzi Gianluca <gianluca.schirinzi@esteri.it>; Staffa Silvia Margareta <silvia.staffa@esteri.it>; Barbanera Giorgia <giorgia.barbanera@esteri.it>
Oggetto: I: COM(2022)89_richiesta_relazione_SOLLECITO

Gentilissimi,

si trasmette in allegato la relazione di cui all' oggetto, di questo nucleo di valutazione.

Distinti saluti



**Direzione Generale per l'Europa
e la Politica commerciale internazionale**
Segreteria

**Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale**
Piano IV | Stanza 4602
Piazzale della Farnesina, 1 – 00135 Roma
www.esteri.it

T +39 06 36 91 87 75
M dgue.segreteria@esteri.it



Da: info attive <infoattive@governo.it>

Inviato: martedì 31 maggio 2022 17:09

A: DGUE, Segreteria <dgue.segreteria@esteri.it>

Cc: RPUE IT - Parlamento Europeo <rpue.pe@esteri.it>; segreteriatecnica capodip

<segreteriatecnicacapodip@politicheeuropee.it>; Segreteria ufficio politiche europee

<Segreteria.ufficiopoliticheeuropee@governo.it>; Segreteria Ciae <segreteriaciae@governo.it>; Mercato interno

DPE <MercatointernoDPE@governo.it>; Coordinamento Aiuti di Stato <coordinamentoaiutidistato@governo.it>;

Petralia Daria Provvidenza <D.Petralia@governo.it>; Massotti Giulia <giulia.massotti@esteri.it>

Oggetto: COM(2022)89_richiesta_relazione_SOLLECITO

Questo messaggio proviene da un mittente esterno al MAECI. Come norma generale di sicurezza, porre attenzione nell'apertura di eventuali link e/o allegati in esso contenuti.

Con nota prot. 2523 del 15/03/2022, che si allega, ai sensi dell'art. 6, commi 4 e 5, della legge n. 234 del 2012, è stata richiesta la relazione relativa alla proposta di atto legislativo di cui all'oggetto, accompagnata dalla tabella di corrispondenza.

Considerato che il termine di scadenza era previsto in data **04/04/2022**, si sollecita quanto richiesto, al fine di consentire a questo Ufficio il successivo inoltro alle Camere (art. 6, comma 5 della legge 234/2012).

In caso di avvenuto invio della suddetta relazione, si chiede di volere cortesemente comunque ritrasmetterla a questo indirizzo.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Cordiali saluti



**DIPARTIMENTO
POLITICHE EUROPEE**
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SERVIZIO INFORMATIVE PARLAMENTARI E CORTE DI GIUSTIZIA UE

Largo Chigi, 19

00187 - Roma

infoattive@governo.it

Da: info attive <>

Inviato: martedì 15 marzo 2022 16:27

A: 'dgue.segreteria@esteri.it' <dgue.segreteria@esteri.it>
Cc: "rpue.pe@esteri.it" (rpue.pe@esteri.it) <rpue.pe@esteri.it>; segreteriatecnica capodip
<segreteriatecnicacapodip@politicheeuropee.it>; Segreteria ufficio politiche europee
<Segreteria.ufficiopoliticheeuropee@governo.it>; Segreteria Cia <segreteriaciae@governo.it>; Mercato interno
DPE <MercatointernoDPE@governo.it>; Coordinamento Aiuti di Stato <coordinamentoaiutidistato@governo.it>;
Petralia Daria Provvidenza <D.Petralia@governo.it>; 'Massotti Giulia' <giulia.massotti@esteri.it>
Oggetto: COM(2022)89 richiesta relazione

Si trasmette la nota di questo Dipartimento prot. n. 2523 del 15/03/2022 di richiesta, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 234/2012, della relazione, accompagnata dalla tabella di corrispondenza, prevista da DPCM del 17 marzo 2015, in merito al progetto legislativo dell'Unione europea di cui all'oggetto.

Cordiali saluti



Servizio Informative Parlamentari e Corte di Giustizia UE

Largo Chigi, 19

00187 - Roma

infoattive@governo.it



Relazione **ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012**

Oggetto dell'atto:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le modalità di esercizio dei diritti dell'Unione ai fini dell'applicazione e dell'attuazione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica e dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra.

- **Codice della proposta:** COM(2022) 89 dell'11 marzo 2022
- **Codice interistituzionale:** 2022/0068 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale

Premessa: finalità e contesto

1. Contesto della proposta

La proposta di Regolamento si inserisce nel contesto delle nuove relazioni dell'Unione Europea con il Regno Unito a seguito del recesso di quest'ultimo dall'Unione il 1 febbraio 2020. Tale relazione è regolata da due accordi: l'Accordo sul recesso (che disciplina le modalità dell'uscita dall'Unione, compresi gli aspetti connessi alla speciale situazione dell'Irlanda del Nord, regolati da un apposito Protocollo allegato all'Accordo) e l'Accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione (*Trade and Cooperation Agreement – TCA*), in applicazione dal 1 gennaio 2021 e che regola il complesso delle relazioni tra UE e Regno Unito, ormai divenuto Stato terzo a tutti gli effetti.

Sia l'Accordo di recesso che il TCA consentono ad una parte di adottare e applicare determinate misure, al fine di indurre l'altra parte a dare esecuzione a un lodo emesso da un collegio arbitrale (misure correttive temporanee). Il TCA prevede anche la possibilità (nel Capo 3 – "controllo delle sovvenzioni" – del Titolo XI della Parte Seconda) che una parte, autorizzata al riguardo dal collegio arbitrale, possa mettere in atto misure compensative se è constatata una consistente incompatibilità delle misure correttive) messe in atto dall'altra parte con le disposizioni applicabili.

I due accordi consentono poi a ciascuna parte di adottare una serie di misure, in via unilaterale, senza previo ricorso al meccanismo applicabile di soluzione delle controversie. Si tratta di misure correttive, di riequilibrio, contromisure, misure di salvaguardia, misure di sospensione degli obblighi (queste ultime in caso di violazioni da parte dell'altra parte o di mancato rispetto di alcune determinate condizioni, in materia, segnatamente, di scambi di merci, trasporto aereo, trasporto su strada, pesca e programmi dell'Unione).

Con la decisione relativa alla conclusione del TCA (Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio), il

Consiglio dell'Unione Europea ha conferito alla Commissione il potere di adottare a nome dell'Unione la maggior parte delle misure sopra menzionate, fino all'entrata in vigore di uno specifico atto legislativo volto a regolare l'adozione di tali misure. La Commissione e il Consiglio hanno predisposto una dichiarazione comune formulata all'atto della conclusione del TCA, nella quale la Commissione ha indicato di voler presentare la relativa proposta legislativa entro il 31 marzo 2022. L'impegno è stato onorato, dato che la proposta è stata presentata il 15 marzo 2022.

2. Proposte correlate

Non vi sono precedenti di uno Stato Membro che ha deciso di recedere dall'Unione. La proposta mira quindi ad assicurare la tutela degli interessi dell'Unione, tenuto conto delle circostanze particolari che legano l'Unione al Regno Unito, ex Stato Membro, economia di considerevoli dimensioni e geograficamente ed economicamente prossima all'Unione.

3. Obiettivi della proposta

La particolarità della relazione tra UE e Regno Unito, disciplinata ormai dall'Accordo di recesso e dal TCA, impone all'Unione di disporre di adeguati strumenti a tutela dei propri interessi, nel caso in cui il Regno Unito violasse gli accordi con l'Unione o venissero a crearsi squilibri nella relazione economica tali da richiedere l'adozione di misure correttive. La proposta attribuisce alla Commissione il potere di adottare tali misure, ovvero di abrogarle e modificarle, mediante atti di esecuzione. L'Unione può quindi agire con tempestività ed efficacia a tutela dei propri interessi nell'attuazione o applicazione dell'Accordo di recesso e del TCA.

4. Validità del Regolamento

Quinquennale

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

Nel presentare la propria proposta, la Commissione ne dimostra il rispetto del principio di attribuzione. L'Accordo di recesso e il TCA hanno come base giuridica, rispettivamente, l'articolo 50 TUE (che regola le modalità del recesso di uno Stato Membro dall'Unione) e l'articolo 217 TFUE (che regola gli accordi di associazione dell'Unione con Stati terzi).

Le basi giuridiche della proposta sono le disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) che disciplinano i settori in cui è possibile che debbano essere adottate misure unilaterali e di esecuzione, vale a dire: - articolo 43 TFUE (pesca); - articoli 91 e 100 TFUE (trasporti); - articoli 173, 182, 188 e 189 TFUE (programmi dell'Unione); - articolo 207 TFUE (politica commerciale comune).

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta in oggetto rispetta il principio di sussidiarietà, in quanto dà attuazione all'Accordo di recesso e al TCA, entrambi di competenza esclusiva dell'Unione. Gli Stati Membri non possono da soli conseguire l'obiettivo di stabilire le modalità e le procedure relative all'esercizio dei diritti dell'Unione derivanti dai citati accordi. Tale obiettivo può essere, invece, conseguito meglio se al livello dell'Unione. Poiché le misure adottate nell'ambito del Regolamento proposto interesseranno gli Stati Membri, è appropriato il ricorso alle procedure di comitato (*comitatologia*) per l'adozione di tali misure.

3. Rispetto del principio di necessità e proporzionalità

La proposta in oggetto rispetta i principi di necessità e di proporzionalità, in quanto il contenuto e la forma delle misure dell'Unione adottate ai sensi del Regolamento proposto si limitano a quanto strettamente necessario per conseguire un loro esercizio effettivo e celere. Le stesse misure potranno essere sospese o ritirate venute meno tali condizioni.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La proposta è da accogliere favorevolmente, in quanto dà all'Unione gli strumenti per tutelare adeguatamente i propri interessi, nel contesto della relazione con il Regno Unito. Già ora, in via provvisoria, la Commissione ha il potere di decidere misure autonome, come previsto dalla Decisione del Consiglio sulla conclusione del TCA. Tuttavia, con l'adozione della proposta legislativa, tale potere sarebbe regolato da un atto giuridico che ricomprende anche le misure previste dall'Accordo di recesso, e che sarebbe adottato con procedura ordinaria dai co-legislatori, contribuendo così a rafforzare la capacità di azione dell'Unione a tutela dei propri interessi.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

La possibilità per l'Unione di adottare misure autonome a tutela dei propri interessi nei confronti del Regno Unito risponde ad un chiaro interesse nazionale, data l'intensità delle relazioni economiche e commerciali tra Italia e Regno Unito, ma anche la necessità di tutelare i diritti dei nostri cittadini ivi residenti come previsto dall'Accordo di recesso.

La proposta dà adeguate garanzie, una volta adottata, affinché la Commissione sia in grado di tutelare efficacemente gli interessi italiani, in caso di violazioni degli accordi o comunque nel caso in cui emergano situazioni pregiudizievoli degli interessi italiani.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Il regolamento sarà adottato mediante procedura legislativa ordinaria (adozione congiunta da parte del Parlamento europeo e del Consiglio su proposta della Commissione) e previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni.

Non si rilevano particolari profili critici nella proposta della Commissione, che riflette, con i necessari adattamenti, quanto già previsto nella vigente Decisione del Consiglio sulla conclusione del TCA. Sarà da vedere quale sarà la posizione del Parlamento. In tutto il processo Brexit, il Parlamento ha sempre cercato di ritagliarsi un ruolo di primo piano anche nella fase attuativa degli accordi, sebbene i Trattati non gli attribuiscono questo potere.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

Non si prevedono impatti sul bilancio dell'Unione.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

La proposta non ha effetti sull'ordinamento nazionale.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La proposta non ha effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Non si prevedono particolari impatti sulla pubblica amministrazione, se non il ruolo di vigilanza e di tutela degli interessi nazionali attribuito in primis al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale nelle materie afferenti la politica commerciale comune, senza tralasciare il ruolo degli altri Ministeri competenti a seconda della materia delle misure da adottare (pesca, trasporti, programmi dell'Unione).

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Non si prevedono effetti particolari sui cittadini e le imprese. Peraltro, la Commissione ha attivato specifici canali di comunicazione con i cittadini e i portatori di interessi, affinché questi segnalino situazioni e fatti che possano costituire violazioni degli accordi o comunque un pregiudizio dei diritti e degli interessi dell'Unione. Anche in virtù di tali segnalazioni, nonché di quelle provenienti dagli Stati Membri stessi, la Commissione acquisirà gli elementi di fatto su cui poi fondare le proprie misure autonome.